MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.



PARTE SPECIALE N Falsi Nummari

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2021

INDICE

1. Premessa	3
2. Le fattispecie di reato con riferimento ai reati di falso nummario	3
2.1 I reati presupposto	3
3. Le "attività sensibili" ai fini del D. Lgs. 231/01	7
4. Sistema dei controlli	7
4.1 Premessa	7
4.2 Principi di comportamento	7
4.3 Protocolli di controllo	8
4.4 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	8

La presente Sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. 231/01.

Tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

1. Premessa

L'articolo 25 bis del D. Lgs. 231/01 prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di falso nummario, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

2. Le fattispecie di reato con riferimento ai reati di falso nummario

2.1 I reati presupposto

Di seguito si riporta il testo degli articoli del codice penale che costituiscono i reati "presupposto" della responsabilità amministrativa della Società in relazione agli illeciti di falso nummario; solo la commissione dei reati di cui agli articoli 453, comma 1, p. 3) e 4), 455, 457 e 464 c.p., tuttavia, appare astrattamente configurabile in relazione alla concreta attività svolta da Concessioni Autostradali Lombarde, peraltro con una probabilità di accadimento molto bassa.

<u>L'articolo 25-bis annovera, oltre a quelle trattate nella Parte Speciale G, anche le fattispecie di reato di seguito indicate.</u>

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

- 1. E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:
 - 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
 - 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
 - 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
 - 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete genuine, con dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate.

Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

1. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero rispetto alle monete in tal modo alterate, commette taluno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

1. Chiunque fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

1. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi i con la multa fino a € 1.032.

In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

Tale fattispecie di reato è caratterizzata da dolosità successiva essendo necessario il dolo all'atto della messa in circolazione della moneta falsificata.

Tale ipotesi di illecito è quella più probabile, sebbene sia anch'essa a probabilità molto bassa.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

- 1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
- 2. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

1. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

- 1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da \leq 103 a \leq 516.
- 2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

- 1. Chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.
- 2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457 ridotta di un terzo.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, anche se gli stessi valori sono stati ricevuti in buona fede.

3. Le "attività sensibili" ai fini del D. Lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati ivi espressamente richiamati.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, l'attività di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. considerata "sensibile" di seguito elencata:

- **3.1 gestione della cassa e gestione e utilizzo di valori in bollo:** si tratta delle attività relative alla gestione di eventuali valori (denaro contante o valori bollati), in particolare con riferimento alle seguenti possibili attività illecite:
 - alterazione delle banconote o dei valori bollati;
 - ricezione o spendita di banconote contraffatte o valori bollati contraffatti.

La condotta potenzialmente e astrattamente configurabile consiste, più che altro, nella rispendita di banconote false ricevute nell'ambito della regolazione di pagamenti di piccolo importo per cassa.

4. Sistema dei controlli

4.1 Premessa

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati di Falso Nummario ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

Linee Guida di Confindustria.

4.2 Principi di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di operazioni riconducibili all'attività "sensibile" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di contraffazione e falso nummario.

A tutti i Destinatari è vietato:

- alterare banconote o valori bollati:
- introdurre nello Stato banconote o valori falsi o alterati;
- ricevere consapevolmente, utilizzare, spendere o far circolare banconote o valori bollati falsi o alterati;
- riutilizzare valori bollati già annullati;
- mantenere in circolazione ovvero agevolare la circolazione di monete, banconote e marche da bollo in relazione alle quali si sia acquisita la certezza o si abbia anche solo il sospetto di falsità.

4.3 Protocolli di controllo

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale del Modello stesso, adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato) che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito descritti.

Gestione della cassa e gestione e utilizzo di valori in bollo

In linea generale ed al fine di prevenire la commissione dei Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, i Destinatari, che svolgono la propria attività nell'ambito delle "Aree a Rischio Reato" individuate nel risk assessment o anche di fatto, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- effettuazione di un primo esame di controllo sulla genuinità delle monete, banconote e marche da bollo, al momento della ricezione delle stesse;
- adempimenti previsti dalle normative in materia di ritiro dalla circolazione di banconote e valori falsi o manipolati;
- segnalazioni di sospetta falsità alla Direzione Generale della Società, che provvederà alle segnalazioni denunce e segnalazioni verso le Autorità competenti (Banca d'Italia, Questura), chiedendo se del caso il supporto di consulenti legali o degli intermediari bancari di riferimento;
- la conservazione di un adeguato supporto documentale su ogni episodio di rilevazione di falsità, che consente di procedere in ogni momento ai controlli in merito alle relative circostanze oggettive (di tempo e di luogo) e soggettive (autore del trattamento dei valori falsificati e autore della rilevazione).

4.4 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

E' fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia anche il solo sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.